


Civile Ord. Sez. 3 Num. 9001 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA
Data pubblicazione: 09/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto da:

[REDACTED] [REDACTED], in qualità di erede di [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,
dall'avv. [REDACTED], con domicilio digitale come per legge

- ricorrente -

contro

[REDACTED] in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta
procura in calce al controricorso, dall'avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliata presso lo studio [REDACTED],
con domicilio digitale come per legge

- controricorrente -



Diritto del
Risparmio

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. [REDACTED] pubblicata in data 15 febbraio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la società [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento del danno da prodotto difettoso.

Esponeva a sostegno della domanda che si era sottoposta ad intervento di impianto di defibrillatore, dispositivo fabbricato dalla società [REDACTED] ed importato in [REDACTED] dalla [REDACTED], ora [REDACTED] titolare della distribuzione sul mercato italiano, e che aveva dovuto successivamente subire altro intervento per sostituire il defibrillatore precedentemente impiantato con uno nuovo dopo che il Ministero della Salute aveva diramato una circolare con cui informava le strutture sanitarie interessate di avere ricevuto un "avviso di sicurezza" da parte del fabbricante, con cui si evidenziava che una serie di defibrillatori presentavano un rischio di esaurimento prematuro della batteria. Successivamente, avendo cominciato ad accusare vari malori, era stata nuovamente ricoverata per essere sottoposta a nuovo intervento chirurgico di sostituzione del defibrillatore.

La società convenuta eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, per non essere produttrice del defibrillatore, ma mero distributore, e che tale circostanza era nota all'attrice, dato che le aveva consegnato i documenti contenenti i dati di

identificazione del produttore.

Il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile la domanda, per mancanza di una delle condizioni dell'azione, ex art. 116 d.lgs. n. 206/2005.

1.1. ■■■■■ ■■■■■ quale erede di ■■■■ ■■■■■ ■■■■■, nel frattempo deceduta, ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'appello di Bari che lo ha respinto.

Ha osservato che né la ■■■■■ né ■■■■■ ■■■■ rivestivano la qualifica di produttore o di importatore del prodotto, né la società appellata aveva identificato il dispositivo medico con il proprio nome, con il proprio marchio o altro segno distintivo.

1.2. ■■■■■ ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della decisione d'appello.

■■■■■ resiste mediante controricorso.

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo è dedotta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: travisamento della prova. Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.».

Lamenta il ricorrente che, se i giudici d'appello avessero correttamente esaminato la documentazione prodotta, avrebbero verificato che la ■■■■■ altro non era che la ■■■■■ ■■■■■, come emergeva dal fatto che gli indirizzi delle due società erano perfettamente coincidenti e che le stesse utilizzavano la medesima casella p.e.c.

2. Con il secondo motivo, denunciando «violazione e falsa

applicazione della Direttiva 85/374/CEE, recepita dagli artt. 114 e ss. d.p.r. 224/88 (poi confluito nel d.lgs. n. 206/2005, cd. Codice del Consumo) e dell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il ricorrente contesta ai giudici d'appello di non avere tenuto in considerazione la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Ribadisce che, ai fini dell'esatta interpretazione della nozione di «produttore e importatore», la direttiva comunitaria 85/374/CEE, all'art. 3, prevede che «il termine produttore designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni altra persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso...» e che tale norma va letta alla luce del quarto *considerando* della citata direttiva, secondo cui, ai fini della protezione del consumatore, è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi. In altri termini, nel silenzio dell'art. 115 d.lgs. n. 205/2006, la definizione di «produttore» deve essere integrata facendovi rientrare anche l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione Europea, anche in conformità al comma 6 dell'art. 116 del Codice del Consumo, per il quale «le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nell'Unione Europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore».

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per «omesso esame nel merito della domanda. Mancato accertamento della pericolosità del dispositivo medico e nesso di causalità, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», il ricorrente evidenzia che il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] avrebbe consentito alla

Corte territoriale di entrare nel merito della domanda e di verificarne la fondatezza, avendo già in primo grado dimostrato che la ██████ aveva riconosciuto il rischio di esaurimento prematuro della batteria dei dispositivi fabbricati prima del 23 maggio 2015, dovuto alla formazione di depositi di litio durante la carica ad alta tensione con conseguente corto circuito e raggiungimento precoce dell'██████

4. Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato preliminarmente, è fondato.

4.1. L'art. 3 d.P.R. 224/1988, poi confluito nel Codice del consumo, fornisce al primo comma la definizione di «Produttore», che è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente ed il produttore della materia prima, e, al terzo comma, estende la qualità di produttore, prevedendo che: «Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione».

Tale norma ricalca il contenuto della direttiva 85/374/CEE, ed in particolare dell'art. 3, oltre che dei *considerando* introduttivi, che prevedono: i) *"considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi: che per lo stesso motivo è necessario che sia impegnata la responsabilità dell'importatore che introduca prodotti nella Comunità europea e quella di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo o fornisca un prodotto il cui produttore non possa essere identificato"*; ii) *"considerando che, se dello stesso danno sono responsabili più persone, la protezione del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili"*.

4.2. Con la recente sentenza del 19 dicembre 2024 la Corte di

giustizia dell'Unione Europea, Quinta Sezione, in causa C- 157/23, *Ford Italia*, ha dichiarato che l'art. 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, relativa all'avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, va interpretato nel senso che «il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una persona che si presenta come 'produttore' di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore».

A tale decisione essa perviene seguendo il percorso argomentativo che di seguito sinteticamente si riporta.

Premesso che la direttiva 85/374 è finalizzata ad operare un'armonizzazione completa delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, cosicché il loro margine discrezionale nella disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi «è totalmente determinato da tale direttiva e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'impianto sistematico di quest'ultima» (sentenza 10 gennaio 2006, C-402/2003, *Skov e Bilka*, punti 22 e 23), il giudice unionale afferma che «le persone contro le quali il consumatore ha diritto di intentare un'azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 sono enumerati agli artt. 1 e 3 di quest'ultima» in modalità "tassativa" – come già riconosciuto dalla sentenza 10 gennaio 2006, C-402/2003, *Skov e Bilka*, punti 32 e 33.

Richiamato il contenuto letterale dell'art. 1 e dell'art. 3, par. 1, che definisce il «produttore» come il fabbricante di un prodotto

finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, la Corte precisa: «Sebbene, in forza dell'art. 1 della direttiva 85/374, il legislatore dell'Unione abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l'art. 3 di tale direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere la responsabilità istituita da detta direttiva». Osserva, inoltre, la Corte: «Al riguardo, occorre constatare che l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un'alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto interessato. Per contro, la seconda parte dell'alternativa designa una persona che si presenta come produttore apponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, *Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia*, C- 264/21..., punto 26).... Dal tenore chiaro e inequivocabile di tale articolo 3, paragrafo 1, risulta quindi che la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest'ultima sia qualificata come 'produttore', ai sensi di detta disposizione (in tal senso, sentenza del 7 luglio 2022, *Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia*, C- 264/21, punto 27)....».

La Corte ha, pertanto, rilevato che una persona che, pur non essendo il produttore, si limita ad acquistare il prodotto per distribuirlo in un altro Stato membro, può essere considerata 'produttore', se, conformemente all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, «si è presentata come tale avendo apposto sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo», considerato che, come si evidenzia nel punto 37 della sentenza, così facendo, «la

persona che si presenta come produttore dà l'impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità».

Conseguentemente, «l'utilizzo di tali dimensioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, *Keskinainen Vakuutusyhtio Fennia*, C- 264/21, ...punto 34)».

5. Venendo alla vicenda in esame, la Corte d'appello, nel ritenere inammissibile l'appello, ha sottolineato, da un lato, che l'██████████ aveva valorizzato un dato insignificante – ossia l'unicità dell'indirizzo di posta certificata – al fine di dimostrare altro dato ancor più insignificante ai fini del contendere, ovvero che la allora ██████████ altro non era che la ██████████ (circostanza, peraltro, non disconosciuta dall'appellata) e, dall'altro, che «né la ██████████ né la ██████████ rivestono, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 206/2005, la qualifica di produttore o di importatore del prodotto». Ha poi aggiunto: «la società appellata non è il produttore (e ciò lo afferma lo stesso appellante), né è l'importatore (e, pure, ciò lo afferma lo stesso appellante), né ha identificato il dispositivo medicale con il proprio nome, con il proprio marchio o altro segno distintivo (e tale circostanza non è stata dedotta, né tanto meno comprovata dall'attuale appellante in primo grado)», concludendo che fosse abnorme la pretesa «...piena equiparazione tra mero distributore e produttore del dispositivo medico in questione».

La sentenza non si pone in linea con la giurisprudenza unionale.

Al riguardo, è utile rammentare che, ai fini dell'interpretazione di una disposizione di diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del contesto e degli scopi

perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 24 novembre 2022, *Cafpi e Aviva assurances*, C- 691/21 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell'obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di «persona che si presenta come produttore», ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che "ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto", venendosi altrimenti a restringere la portata della nozione di produttore ed a compromettere la tutela del consumatore.

Tale norma deve, invece, essere letta alla luce del quarto *considerando* della direttiva citata secondo cui ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sia difettosa; pertanto, *«senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, dello locazione, del "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore»*.

Ne deriva che, alla stregua della direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia, la nozione di «produttore» deve essere estesa ricomprendendo anche l'importatore ed il distributore del bene nel territorio dell'Unione europea.

D'altro canto, il *considerando* 41 della Direttiva stabilisce che *«quando un distributore fornisce un prodotto, è indifferente che abbia materialmente apposto il marchio o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che*

corrisponde al nome di quest'ultimo». Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore.

In entrambi i casi il fornitore deve quindi essere considerato una persona che «si presenta come produttore», ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.

La sentenza qui impugnata, sebbene l'odierna ricorrente fosse distributore in Italia del prodotto (come dalla stessa evidenziato anche a pag. 10 del controricorso), si è discostata dalla interpretazione dell'art. 3 della direttiva di riferimento, resa dalla Corte di giustizia, ed non ha tenuto conto che essa determina una estensione della responsabilità del fornitore, in quanto il distributore ufficiale di un prodotto può essere equiparato al produttore se sfrutta il marchio per accreditarsi presso i consumatori come garante della qualità del prodotto, e ciò al fine di assicurare maggiore tutela al consumatore.

6. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo e del terzo motivo ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di

Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 novembre 2025

IL PRESIDENTE

Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale